



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA RISERVA BIOGENETICA GUIDATA “I GIGANTI DELLA SILA” SITA IN SPEZZANO DELLA SILA (CS). CIG.5857640571.

SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Oggetto

Il D.P.R. Del 14 novembre 2002 “Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco” (G.U. n. 63 del 17 marzo 2003) all'art. 1, prevede che: *“All'Ente Parco Nazionale della Sila viene affidata la gestione delle seguenti riserve naturali statali:<<i Giganti della Sila>>”*. La Riserva è acquisita in comodato d'uso gratuito dall'ARSSA (ora ARSAC) per anni 29;

La Riserva, ubicata nel Comune di Spezzano della Sila (Cs), rappresenta un area di elevato pregio naturalistico, per una superficie di ettari 5.44.77 identificata come Riserva Naturale Guidata Biogenetica “I Giganti della Sila”, costituita con D.M. n. 426 del 21 luglio 1987 e recentemente classificata dall'Unione Europea, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Sito di interesse Comunitario (SIC) – cod IT9310080 “Bosco di Fallistro” e conta circa 20.000 visitatori annui;

L'Ente Parco intende procedere alla concessione della predetta Riserva (Zona “1” del Parco Nazionale della Sila ai sensi dell'allegato “A” del DPR 14.11.2002”) secondo gli art. 30 e 125 c.11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

La concessione è finalizzata a garantire la gestione, in via sperimentale, della Riserva secondo principi di ecosostenibilità e di servizio ai turisti per il periodo **1° agosto 2014 – 30 luglio 2015**, salvo proroga annuale, in caso di esito favorevole della sperimentazione attraverso lo svolgimento delle seguenti attività specificatamente dettagliate nel presente contratto/capitolato:

Articolo 2

Finalità e durata dell'appalto

Le finalità della presente concessione sono la valorizzazione, promozione, conoscenza e fruizione pubblica della Riserva.

La concessione è finalizzata a garantire la gestione, in via sperimentale, della Riserva secondo principi di ecosostenibilità e di servizio ai turisti per il periodo **1° agosto 2014 – 30 luglio 2015**,

salvo proroga annuale, in caso di esito favorevole della sperimentazione, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività specificatamente dettagliate nel presente contratto/capitolato:

- a) accoglienza, servizi al pubblico, biglietteria;
- b) visite guidate, percorsi a tema ed attività didattiche e culturali;
- c) attuazione iniziative di promozione della Riserva;
- d) organizzazione e gestione per il Parco di un punto informativo e vendita;
- e) promozione delle peculiarità del Parco attraverso la vendita dei prodotti artigianali, alimentari ed editoriali;
- f) realizzazione delle manifestazioni/eventi richiesti dal Parco nella struttura;
- g) responsabilità della struttura e manutenzione.

Articolo 3

accoglienza, servizi al pubblico, biglietteria

Il gestore dovrà organizzare un punto di accoglienza per comunicare le informazioni ai visitatori e garantire le condizioni per la migliore fruizione possibile della Riserva e dei servizi da essa erogati.

In particolare il gestore dovrà:

- fornire notizie generali sulle attività della Riserva e del Parco, sui servizi offerti, sugli orari e le tariffe d'ingresso nonché eventuali suggerimenti per personalizzare la visita in base al tempo disponibile, agli interessi, alla categoria d'utenza.
- distribuire ai visitatori il materiale informativo della Riserva, del Parco e su eventuali eventi culturali organizzati dal Gestore e dall'Ente Parco;
- curare l'assistenza ai disabili per l'accesso alla Riserva garantire il pronto intervento nel caso di necessità. E' richiesto che almeno una unità di turno sia idonea all'utilizzo degli eventuali ausili tecnici per l'autonomia delle persone disabili che l'Ente Parco decidesse di utilizzare; il personale dovrà inoltre essere formato per le emergenze di pronto soccorso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Dovrà tenere un “libro dei visitatori” all'interno della struttura, in posizione evidente che non sostituisce scritture di registrazione e segnalazione se previste da norme tributarie o di pubblica sicurezza.

Il servizio di biglietteria consiste nella vendita e distribuzione di biglietti d'ingresso secondo le modalità previste dalle norme vigenti e sulla base delle tariffe di seguito fissate.

In particolare il gestore dovrà:

- presidiare la biglietteria, consegnare ai visitatori i biglietti emessi ed effettuare il controllo agli ingressi;

- contabilizzare le vendite per tipologia di utente (adulto, ridotto, scolaresca, etc)
- segnalare alla direzione dell'Ente Parco la necessità di rifornimento del materiale informativo e promozionale;

Articolo 4

visite guidate, percorsi a tema ed attività didattiche e culturali

Il Gestore realizzerà delle visite guidate a carattere generale, specifici percorsi a tema ed , eventualmente se richiesto, laboratori didattici all'interno della Riserva;

Le visite ed i percorsi dovranno essere garantite sia a gruppi che singoli e dovrà essere garantita la piena accessibilità alle informazioni ai disabili.

Il servizio di visite guidate dovrà essere offerto almeno in italiano ed inglese.

Il costo della visita guidata, che potrà essere diversificato per categorie, dovrà essere concordato all'inizio dell'attività con l'Ente Parco, che dovrà approvarlo con atto formale, e potrà essere sottoposto a revisione nel corso della durata del contratto. Ad ogni partecipante alla visita dovrà essere consegnato un biglietto, anche nel caso di eventuali gratuità.

Il servizio dovrà essere garantito almeno in italiano ed in inglese.

Per le scuole ed i gruppi dovrà essere garantita la prenotazione gratuita.

Il Gestore potrà organizzare e gestire proprie attività culturali.

In tal caso il costo al pubblico, che potrà essere diversificato per categorie, dovrà essere concordato all'inizio dell'attività con l'Ente Parco, che dovrà approvarlo con atto formale, e potrà essere sottoposto a revisione nel corso della durata del contratto. Ad ogni partecipante dovrà essere consegnato un biglietto, anche nel caso di eventuali gratuità.

Sono vietate, per la durata della convenzione, attività di tipo culturale che possano in qualsiasi modo concorrere o essere scambiate con i servizi culturali ideati ed erogati dall'Ente Parco.

Art. 5

Attuazione iniziative di promozione della Riserva

Il Gestore dovrà procedere ad iniziative di promozione finalizzate a far conoscere la Riserva ed i servizi offerti (ad esempio sito internet, newsletters, etc).

Il gestore ha facoltà di realizzare attività di promozione utilizzando materiale messo a disposizione dall'Ente o fatto stampare dal gestore a sue spese.

Eventuali depliant o altro materiale promozionale sul museo dovranno essere approvati dall'Ente.

Art. 6

organizzazione e gestione di un punto informativo e vendita del Parco e dell'artigianato locale

L'affidatario potrà procedere alla vendita di prodotti artigianali, alimentari e editoriali che abbiano stretta attinenza con il Parco Nazionale della Sila.

E' vietato l'uso del Logo dell'Ente Parco per i prodotti offerti, salva specifica autorizzazione dell'Ente.

Sono vietate iniziative a carattere commerciale diverse da quelle di cui al presente Capitolato.

E' vietata la cessione a terzi di tutte o parte delle attività.

E' vietata la concessione di spazi di vendita a terzi.

L'Ente si riserva la verifica e la facoltà di inibire la vendita di prodotti non conformi.

Il gestore è altresì obbligato, alla vendita o alla distribuzione di cataloghi, collane di libri, materiale divulgativo o altre pubblicazioni, cartacee o informatizzate, consegnate dall'Ente Parco, da chiunque edite e pubblicate.

Il gestore è altresì obbligato alla vendita di gadgets dell'Ente Parco: egli dovrà rapportarsi con il fornitore, dell'Ente Parco per l'acquisizione dei prodotti e dovrà quindi comunicare all'Ente Parco i prezzi di vendita che intenderà praticare al pubblico.

L'Ente Parco dovrà darne formale approvazione.

L'Ente si riserva di consegnare al Gestore ulteriori propri gadgets da vendere con le medesime modalità ora descritte, salvo riconoscimento di una percentuale sulla vendita.

Il Gestore potrà pure vendere oggetti e gadgets del territorio del Parco purché di elevato standard qualitativo e grafico e rispettosi del marchio CE e di ogni altra norma in materia.

Il Parco si riserva la verifica e la facoltà di inibire la vendita di prodotti non corrispondenti a quanto richiesto.

Art. 7

realizzazione delle manifestazioni/eventi richiesti dal Parco nella struttura

L'Ente si riserva il diritto di ingresso e relativo svolgimento delle attività, in forma gratuita, per le proprie manifestazioni. Ove richiesto, il Gestore dovrà garantire la presenza gratuita di una propria unità di personale per tutte le attività richieste dall'Ente.

L'Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare visite guidate con il suo personale, dandone preavviso al gestore: in questo caso l'eventuale importo verrà introitato dall'ente Parco e nulla sarà dovuto al gestore.

Il gestore dovrà realizzare le attività didattiche e culturali programmate dall'Ente, dirette alle scuole o a tipologie diverse di utenti, adeguandole alle caratteristiche ed alle esigenze dei diversi destinatari.

Il gestore dovrà inoltre effettuare, gratuitamente se richiesto, il servizio di visite guidate predisposte dall'Ente secondo i contenuti e le modalità concordate con l'Ente Parco.

Art. 8

Responsabilità della struttura e manutenzione.

Al gestore, con la consegna, è affidata la responsabilità diurna e notturna della Riserva nonché l'ordinaria manutenzione della stessa.

Al termine del contratto la Riserva e le strutture insistenti dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salva l'ordinaria usura.

Non potrà procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria dei luoghi, locali, impianti, attrezzature, e spazi esterni senza preventiva autorizzazione dell'Ente.

Restano a carico dell'affidatario i costi delle utenze quali, a titolo esemplificativo, elettricità, riscaldamento, linea telefonica, tarsu ed acqua, nonché pulizie ordinarie dei luoghi, di arredi, locali, servizi e comunque tutte le spese, a qualunque titolo denominate, propedeutiche inerenti e conseguenti lo svolgimento dei Servizi previsti dal capitolato. L'affidatario dovrà effettuare le vulture delle utenze a proprio nome.

Art. 9

Resoconti e rapporti con l'Ente

Semestralmente dovrà essere consegnato all'Ente Parco un rendiconto degli ingressi e dell'attività di visite guidate indicante il numero di partecipanti, divisi per eventuali categorie di utenti paganti.

Almeno un referente dovrà essere sempre reperibile in orario lavorativo, avere il potere di intervenire e risolvere gli eventuali problemi operativi.

Dovranno essere comunicati all'Ente uno o più referenti con recapito telefonico anche di fonia mobile, disponibilità di segreteria telefonica e telefax o indirizzo di posta elettronica, prima dell'apertura al pubblico del Museo.

Dovrà sempre essere garantito lo scambio di informazioni con l'Ente;

Art. 10

Norme operative di sicurezza

Il Gestore si impegna a presentare alle autorità competenti, se tenuta, i piani antinfortunistici, di sicurezza e interferenza previsti dalla vigente normativa, e curare il loro aggiornamento secondo le disposizioni di legge. Resta inteso che il Gestore esonera completamente l'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.

Tutte le attività descritte nel presente contratto – sia che comportino compresenza di personale comunale operativo, sia che non la comportino – dovranno essere svolte dal Gestore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

Art. 11

Personale

L'aggiudicatario deve assicurare i servizi con propri addetti qualificati, di cui si impegna a fornire un elenco all'inizio degli stessi, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e sede/i presso cui presterà il servizio ed il Curriculum vitae di ciascuno; ogni eventuale variazione al suddetto elenco dovrà essere comunicata entro 7 giorni.

Il Parco Nazionale della Sila si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un addetto inidoneo, indicandone i motivi all'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di sostituire immediatamente il soggetto contestato.

Durante il servizio tutti gli operatori dovranno essere muniti di adeguato cartellino di riconoscimento (corredato di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro) e tenere sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale del Parco Nazionale della Sila ed una condotta rispettosa con il pubblico.

Dovrà essere sempre presente un operatore che conosca la lingua inglese.

Art. 12

Oneri previdenziali e assistenziali

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, anche se soci lavoratori, la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulta iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

Il Gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità della presente concessione.

Art. 13

Responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione contro i danni

Il Gestore deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto/capitolato. L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione del servizio prestato, in particolare ai beni immobili e mobili, nonché in generale a persone o a cose, sollevando, anche giudizialmente, il Parco Nazionale della Sila da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. A garanzia di quanto sopra indicato l'aggiudicatario dovrà stipulare, a sua cura e spese, apposita polizza contro ogni possibile danno causato. I massimali di polizza non devono essere inferiori ad Euro 1.000.000,00.-

E', inoltre, responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza all'inosservanza di obblighi facenti carico all'associazione o al personale da essa dipendente.

Art. 14

Durata e Corrispettivi

La Gestione viene affidata in via sperimentale per anni uno dal 01.08.2014 al 31.07.2014, salvo proroga annuale in caso di buone esito. Il contratto non è tacitamente rinnovabile e cesserà alla scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni.

I servizi oggetto del presente capitolato non comportano oneri diretti a carico dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, la controprestazione a favore dell'affidatario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi. L'aggiudicatario, a compenso delle proprie prestazioni, introiterà i proventi derivanti dalla gestione della Riserva.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere al Parco Nazionale della Sila, una percentuale sui proventi derivanti dai servizi museali nella misura indicata in sede di offerta (min. 3%).

La percentuale riconosciuta all'Ente Parco Nazionale della Sila sui proventi derivanti dalla gestione del servizio (sulla base di validi documenti contabili) sarà versata con cadenza semestrale e previa esibizione delle matrici dei biglietti che dovranno essere obbligatoriamente e preventivamente vidimati dall'Ente Parco, anche quelli omaggio.

L'Ente potrà chiedere rendiconti in qualsiasi momento.

Articolo 15

Prezzi d'ingresso ed orari di apertura

Il Gestore si impegna a contenere il prezzo iniziale del biglietto ad € 2,00 per persona e di € 1,50 per i bambini sotto i 4 anni ed i portatori di handicap.

L'apertura al pubblico dovrà essere programmata stagionalmente in modo da garantire la fruizione durante tutto l'anno, secondo le specifiche che seguono:

- nel periodo maggio - ottobre deve essere garantita l'apertura con la presenza fissa in loco di almeno due operatori dalle 9,00 alle 19,00;
- Il restante periodo sarà concordato con l'Ente;

Eventuali modifiche degli orari e dei giorni di apertura potranno essere concordati con l'Ente Parco in funzione della migliore fruizione della Riserva da parte dei visitatori o disposte con motivato provvedimento dall'Ente ed in tal caso il provvedimento sarà tempestivamente comunicato al gestore per consentire i necessari adeguamenti.

L'Ente può richiedere, senza oneri, aperture straordinarie.

Articolo 16 **obblighi e spese**

Restano a carico dell'affidatario tutti i costi, comunque denominati, propedeutici, inerenti e conseguenti lo svolgimento dei Servizi previsti dal capitolato.

A titolo esemplificativo non esaustivo: spostamenti, raggiungimento del luogo di esecuzione, logistica, materiale promozionale autorizzato dall'Ente, approvvigionamenti ect.

L'affidatario dovrà procedere in proprio ad ottenere tutte le autorizzazioni sanitarie, commerciali comunque denominate necessarie per l'espletamento dei servizi.

Dovrà rispettare le vigenti normative di sanità, commercio, delle prescrizioni comunali e regionali in materia.

Il contratto è condizionalmente subordinato al rispetto della normativa in materia di regolarità contabile.

Alle eventuali fatture relative al servizio espletato andrà allegato un DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Art. 17 **Controlli**

Il Parco Nazionale della Sila può procedere in qualsiasi momento alla verifica ed ispezioni della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, anche mediante il Corpo Forestale dello Stato- Coordinamento Territoriale per l'Ambiente.

Art. 18 **Tutela dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che riguardano l'aggiudicatario, forniti dallo stesso, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività del Parco Nazionale della Sila, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito e negli obblighi di correttezza e riservatezza.

Tali dati saranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività del Parco Nazionale della Sila e non saranno diffusi ad alcuno.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli stessi.

In relazione ai predetti trattamenti, l'appaltatore potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Articolo 19 **obblighi di tracciabilità**

Tutti gli eventuali pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati alla società. A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui della l. n. 136/2010, ed in particolare dell'art. 3, la società deve utilizzare e comunicare, con espressa dichiarazione scritta, il conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle commesse pubbliche. La società deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Con la sottoscrizione del presente atto la società assume, sotto la propria responsabilità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il contratto sarà risolto (clausola risolutiva espressa), salvo le ulteriori sanzioni di legge, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, se consentito, successivo alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. L'identità della persona autorizzata alla riscossione deve risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente (se previsti) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti, se consentiti, sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate il contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della l. n. 163/2006 dovrà essere comunicato alla sottoscrizione del contratto.

Art. 20

Penali

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 21 il Parco Nazionale della Sila potrà applicare delle penali, da un minimo di Euro 50,00.- ad un massimo di Euro 500,00.- in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. L'importo delle penali sarà trattenuto sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 30 (trenta) giorni.

Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali, risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, è facoltà dell'Ente dichiarare la sua risoluzione.

Art. 21

Risoluzione

Il Parco Nazionale della Sila effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. A seconda dell'entità dei rilievi il Parco Nazionale della Sila adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. In particolare il Parco Nazionale della Sila si riserva di promuovere la risoluzione del contratto senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti casi:

- per tre o più inadempimenti contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 20;
- per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 22

Recesso anticipato

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Parco Nazionale della Sila potrà rivalersi sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per eventuali danni.

Il Parco potrà recedere in qualsiasi momento e senza oneri con raccomandata a/ (o pec) con preavviso di 60 giorni

Art. 23

Divieto di cessione del contratto

E' vietata all'aggiudicatario la cessione del contratto o il subappalto, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 24

Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Cosenza .

Art. 25

Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, sono e saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di registrazione cui l'affidatario provvederà in proprio nei termini di legge;

Articolo 26

rinvii

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalto di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, al Regolamento dell'Ente Parco Nazionale della Sila in materia ed al codice civile.